

BOZZE DI STAMPA

1 marzo 2023

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni (379)

ORDINE DEL GIORNO

Art. 1

G1.100

TOSATO

Il Senato,

esaminato l'A.S. 379, recante "Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni";

premesso che:

il provvedimento in esame interviene per apportare alcune modificazioni alla disciplina vigente in materia di elezioni comunali;

nonostante l'Italia sia stata per moltissimi anni un Paese con altissima partecipazione alle consultazioni elettorali, negli ultimi trent'anni questa ten-

denza ha subito una forte battuta d'arresto, come denotano i tassi sempre decrescenti di partecipazione elettorale;

una democrazia rappresentativa si regge sulle elezioni, attraverso le quali il popolo sovrano individua i rappresentanti che vanno ad occupare le cariche rappresentative. La mancata partecipazione al voto, sempre crescente, determina un *vulnus* di rappresentatività e di legittimazione degli eletti e si ripercuote in modo molto negativo sull'azione dei decisori pubblici. Si pone dunque l'esigenza di predisporre misure per invertire questo trend e stimolare una maggiore partecipazione soprattutto delle giovani generazioni;

per contrastare il problema dell'astensionismo sarebbe importante agire su una corretta informazione circa la data di svolgimento della consultazione elettorale e sulla durata delle operazioni di voto: per tale ragione, al fine di inverare il principio costituzionale del diritto di voto, nonché il correlato principio del suo esercizio come dovere civico, sarebbe utile istituire un servizio di informazione, da realizzarsi anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione "IO", per dare informazioni sulla data di svolgimento delle consultazioni e sullo svolgimento delle operazioni di voto;

impegna il Governo:

a mettere in atto le misure necessarie affinché, a decorrere dalle prime competizioni elettorali siano garantite, a tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali, informazioni sulla data di svolgimento delle consultazioni e sulla durata delle operazioni di voto, attraverso una comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione "IO".

EMENDAMENTI

1.0.100

PAROLI, LISEI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione al primo turno del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. All'articolo 72 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi conseguito un risultato pari o superiore al 40 per cento dei voti validi, è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età. Alla lista o al gruppo di liste collegate al Sindaco proclamato eletto, viene assegnato il 60 per cento dei seggi»
